

Codice A1419A

D.D. 31 dicembre 2021, n. 2267

**"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Tortona" con sede in Tortona (AL). Approvazione del nuovo Statuto e presa d'atto delle modifiche statutarie condizionate all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**



**ATTO DD 2267/A1419A/2021**

**DEL 31/12/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Tortona” con sede in Tortona (AL). Approvazione del nuovo Statuto e presa d’atto delle modifiche statutarie condizionate all’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Premesso che:

il Presidente della “Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Tortona”, siglabile “A.N.F.F.A.S. ONLUS di Tortona”, C.F. 01956610065, con sede in Tortona (AL), via Emilia n. 486, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell’Associazione, con nota acquisita al prot. n. 37446 del 25.11.2020;

l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 17.08.2006 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 723;

l’Assemblea dei Soci ha deliberato la modifica dello Statuto, al fine di adeguarlo a quanto dispone il D.Lgs. n.117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito del Dott. Marziano Carnevale Ricci, notaio in Castelnuovo Scivia, rep. n. 30816 del 27.10.2020, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria il 04.11.2020 al n. 9626;

con nota acquisita al prot. n. 24112 del 10.05.2021 la medesima Associazione ha presentato un’ulteriore istanza per l’iscrizione di un nuovo testo dello Statuto, condizionato all’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, come da atto a rogito del dott. Marziano Carnevale Ricci, notaio in Castelnuovo Scivia, rep. n. 31089 del

24.03.2021, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Alessandria il 16.04.2021 al n. 4334;

vista la richiesta di integrazioni documentali inviata da Regione Piemonte, di cui alla nota prot. n. 44663 del 16.12.2021, riscontrata con nota prot. n. 46273 del 29.12.2021, con cui l'Associazione ha integrato la documentazione;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del R.U.N.T.S.;

considerato altresì che per le ONLUS, disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione dell'Associazione presso il R.U.N.T.S., la denominazione della stessa sarà mutata in “ANFFAS Tortona – Associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo”, in breve “ANFFAS Tortona” e sarà integrata dalla locuzione “Ente del terzo settore” o dall'acronimo “ETS”;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### **DETERMINA**

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 723 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private,

del nuovo Statuto della “Associazione famiglie di disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Tortona”, siglabile “A.N.F.F.A.S. ONLUS di Tortona” con sede in Tortona (AL), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

di prendere atto dello Statuto condizionato della medesima Associazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2), rinviandone l’efficacia, in sostituzione dello Statuto di cui all’Allegato 1, all’avvenuta iscrizione al RUNTS;

di prevedere infine che, allorquando avverrà l’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell’Associazione sarà mutata in “ANFFAS Tortona – Associazione locale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo”, in breve “ANFFAS Tortona” e sarà integrata dalla locuzione “Ente del terzo settore” o dall’acronimo “ETS”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

**ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO 30816/15121**

**TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE**

Articolo 1: COSTITUZIONE

E'costituita un'associazione con la denominazione

**"Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali  
A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Tortona"**

In breve denominabile anche **«ANFFAS - ONLUS di Tortona»**.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Associazioni di Promozione sociale aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale".

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura "ANFFAS ONLUS" come determinato nell'Atto Costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2: SEDE

L'Associazione ha sede in Tortona.

La Sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dello Statuto; il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3: FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà' educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione opera prevalentemente con l'attività di volontariato dei propri associati e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del

riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura "ANFFAS" e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;

c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;

d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;

e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;

f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato; e attraverso le strutture sopra indicate esercitare la tutela ai disabili affidati da parenti o Tribunale ai sensi dell'art.354 C.C.;

g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale, con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani;

h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anomalia su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

#### Articolo 3.1: OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA

##### ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il Bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette/00), somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale è obbligata ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale è obbligata, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

#### Articolo 4: RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, anche consorziati tra di loro e di enti e/o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

## **TITOLO SECONDO: SOCI**

### Articolo 5: SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

#### Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

#### Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno; i soci Amici sono iscrिवibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

#### Onorari e benemeriti:

Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito in misura rilevante alle attività e alle finalità dell'associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo di sezione su proposta di almeno due soci. I Soci onorari e benemeriti non versano la quota associativa e non hanno diritto di voto in assemblea.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Gli aspiranti soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;



contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento della quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

#### Articolo 6: CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
  - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale
  - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri, salva comunque la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

#### **TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI**

##### Articolo 7: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- il Collegio dei Probiviri

#### Articolo 7 Bis: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti, Revisore Legale e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un triennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si possono svolgere anche a scrutinio segreto.

#### Articolo 8: ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno, entro il 30 aprile (o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti) dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del Bilancio Consuntivo, ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

Le Assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o altro), almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 per il caso di

scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 9: ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati, salvo quanto infra previsto per il caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria di cui al punto a) del successivo Articolo 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti e rappresentati.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria di cui al punto b) del successivo Articolo 10 (scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio), occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### Articolo 10 : ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sul regolamento;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto ed il Bilancio Preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri, secondo i termini definiti nel successivo Articolo 16;
- 7) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 7bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7ter) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi

delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;

8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel Bilancio Preventivo;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria o di altri organi dell'associazione;

10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;

11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie

b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.20.

L'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell'Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e, quando lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla stessa Assemblea, nomina tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

#### Articolo 11: CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente eletto dall'Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- il Presidente dei Probiviri

- i coordinatori delle commissioni di lavoro

- qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

#### Articolo 12: CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo

dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 13: CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, ai Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati di Gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

#### Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una

qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
- 2) scadenza del mandato
- 3) decesso
- 4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificato motivo
- 5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento.
- 6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 15: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano.

#### Articolo 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili e comunque secondo le regole delle leggi vigenti.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'Amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del

Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali nominata dall'Assemblea.

Articolo 17: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE**

Articolo 18: BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

Articolo 19: DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20: SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione

deve essere inviato con almeno 30 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L.662/96 o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità o destinazione imposta dalle leggi vigenti.

#### Articolo 21: NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

#### Articolo 22 - EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

F.to Adriana Filippini

F.to Marziano Carnevale Ricci notaio



Allegato "A" al repertorio numero 31089/15336

**STATUTO DELL' "ANFFAS ONLUS-TORTONA - ASSOCIAZIONE LOCALE DI  
FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL  
NEUROSvilUPPO"**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA**

**ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE**

**1** In data 26 febbraio 2002, con scrittura privata registrata in data 23 marzo 2002, è stata costituita l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali AN.F.F.A.S. – Onlus di Tortona,

**2** In data 10 giugno 2005 l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione sono stati resi in forma pubblica per l'acquisizione della personalità giuridica prima con atto del notaio Gianluca Gonzales repertorio n. 189 – raccolta n. 131.

**3** All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Tortona" Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Tortona" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Tortona", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

**4** In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

5 L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa

ANFFAS Nazionale.

#### **ART. 2) SEDE**

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Tortona (AL) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Piemonte.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e l'Anffas Regionale di riferimento.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

#### **ART. 3) DURATA**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

#### **ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'**

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di

interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.

112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse

le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a

tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la

pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

- i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

#### **ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ferma restando la previsione normativa Onlus fino al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 30 del presente statuto.

#### **ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n 117.

#### **ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS**

#### **ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE**

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione .....

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restanti per quelli sovraterritoriali e sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale ed Anffas Regione Piemonte, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indidentificativo.



4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di

Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale,

nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di

qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas

Nazionale e da Anffas Regione Piemonte, concordandone i modi nelle sedi

associative opportune;

b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da

Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo

predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di

impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas

Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno

o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative

inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei

dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai

vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di

Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i

servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro

dalla stessa indicato;

	h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei	
	termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti versa	
	annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini	
	definiti da Anffas Regione Piemonte relativamente all'appartenenza ad essa;	
	i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o	
	di Anffas Regione Piemonte dalle stesse trasmessi per le finalità della rete	
	associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 –	
	“Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679.	
	5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete	
	Anffas, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o	
	parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento	
	delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.	
	<b>ASSOCIATI E VOLONTARI</b>	
	<b>ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE</b>	
	1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati.	
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al	
	successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro	
	raggiungimento, impegnandosi direttamente.	
	3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche	
	alternativamente sono:	
	a) persone con disabilità;	
	b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo	
	grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità	

	intellettiva e con disturbi del nreurosviluppo o persone legate con loro da un	
	rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato	
	non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta	
	l'iscrizione;	
	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo	
	le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da	
	almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o	
	superiore alla metà del numero complessivo degli associati.	
	4. Gli associati che, oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa,	
	scelgano di prestare, a titolo libero, volontario e gratuito, attività di volontariato, non	
	occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle	
	attività, vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del	
	successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza	
	assicurativa.	
	5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella	
	quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale	
	regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la mission e le regole	
	associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti	
	etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale	
	e di Anffas Regione Piemonte. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della	
	richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini	
	associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa	
	aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati	
	personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di	
	ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati	

	stessi ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Piemonte anche ai fini dell'inserimento di	
	detti dati nella Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.	
	6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve	
	deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.	
	7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e	
	l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte	
	dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.	
	8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con	
	motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.	
	9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di	
	ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il	
	Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.	
	<b>ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI</b>	
	1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli	
	Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli	
	associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel sistema di Anagrafica	
	Unificata gestito dalla rete associativa Anffas.	
	2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera	
	associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale,	
	atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello	
	unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.	
	3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata	
	dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del	
	Consiglio Direttivo.	

	4. Lo <i>status</i> di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno	
	solo nei casi previsti dal successivo art. 10.	
	5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere	
	informati sull'attività della stessa.	
	6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata	
	richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione	
	dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.	
	7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato	
	attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.	
	8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative,	
	di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione	
	dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso	
	e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	
	9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei	
	regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità	
	alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato	
	nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da Anffas Nazionale e contenente i principi	
	etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa Anffas.	
	10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di	
	norma, volontarie, spontanee e gratuite.	
	<b>ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO</b>	
	1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato	
	comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	

	2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum	
	deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
	a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi	
	nell'anno in corso;	
	b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare	
	danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti	
	all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e	
	deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali, come indicati nel codice di qualità ed	
	autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi.	
	c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.	
	<b>ART. 11) VOLONTARI</b>	
	1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non,	
	che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.	
	2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in	
	modo non occasionale.	
	3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai	
	sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.	
	4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già	
	previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.	
	6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente	

stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono

rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma

2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e. il Collegio dei Probiviri.

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui

all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

### **ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI**

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con

l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore legale, alle quali possono

accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato

nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi

possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di

mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a

rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

#### **Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;



	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi	
	dell'associazione;	
	h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale	
	organico monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del	
	presente statuto;	
	i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla	
	promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	j. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per	
	un anno o per più anni;	
	k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i	
	regolamenti per il suo funzionamento;	
	l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro	
	argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
	b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
	c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	4. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli	
	associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli	
	associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione	
	dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8	
	del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento,	
	possono partecipare solo come uditori.	
	<b>15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI</b>	
	1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio	

provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

#### **ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE**

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto

degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa assemblea.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

#### **ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli

associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o

corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei

non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In

caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni

dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il

Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro

cumulabili.

#### **ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su

richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o

altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma,

posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della

data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si

terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore

prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

#### **Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Affas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo

di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

#### **ART. 20) PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;	
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;	
	m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.	
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice	



Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

#### **ART. 21) COLLEGIO SINDACALE**

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del

presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

#### **ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

#### **GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI**

#### **ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI**

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni,

impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

#### **NORME AMMINISTRATIVE**

##### **Art. 25) RISORSE ECONOMICHE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;
- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15 deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

#### **Art. 27) LIBRI SOCIALI**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ve ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del

relativo Organo o dal Revisore Unico, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

#### **ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE**

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, nonché Anffas Nazionale e/o Anffas Regionale, possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

2. L'Associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad Anffas Nazionale e regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal tutor, manlevando le stesse da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati	
	secondo quanto previsto all'art. 16.	
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche	
	non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire	
	l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito	
	nel comma 4.	
	3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.	
	4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla	
	liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore	
	appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge	
	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	
	<b>ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b>	
	1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa	
	è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e	
	regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile	
	successiva all'iscrizione.	
	3. In ogni caso, anche a seguito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore	
	continuerà a seguirsi prevalendo su diverse clausole statuarie, la disciplina delle Onlus,	
	per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo	
	104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia	
	di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.	
	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>ART. 31) NORME DI RINVIO</b>	



1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla  
normativa vigente in materia.

F.to Adriana Filippini

F.to Marziano Carnevale Ricci notaio